

Con sentenza n. 19177/2013 la Cassazione ha affrontato il caso di un licenziamento effettuato al termine di una procedura collettiva per riduzione di personale. Tale procedura si era conclusa con un accordo che aveva individuato i criteri alternativi e sostitutivi ("requisiti per la pensione e istanza degli interessati") in deroga a quelli legali previsti dall'art. 5 della legge n. 223/1991, in base ai quali procedere alla risoluzione dei rapporti. Nel caso concreto, il licenziamento è stato dichiarato nullo in quanto la motivazione addotta non era compresa tra quelle previste (nel caso di specie era legato alla produttività).

Sent. Cassazione Sez. Lavoro n. 19177 del 19/08/2013

(fonte: Direzione Provinciale del Lavoro di Modena – Dottrina per il Lavoro)